

# L'assegno di ricollocazione e il rischio di nuove diseguaglianze

Categories : [Diritti e politiche sociali](#)

Tagged as : [Angelo Pandolfo](#), [Menabò n. 44](#)

Date : 6 Giugno 2016

1. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dedicato al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, dà notevole importanza all'*assegno di ricollocazione* (in particolare, regolato dagli artt. 23 e 24), di cui si è già occupato il [Menabò](#).

L'*assegno* rappresenta indubbiamente uno degli istituti più interessanti tra quelli trattati dal decreto e su di esso si punta molto al fine di migliorare l'efficacia delle attività volte a fornire sostegno nella ricerca di occupazione.

L'*assegno di ricollocazione* trova precedenti in alcune esperienze, positive, di gestione dei servizi per l'impiego realizzate in altri Paesi e, d'altro canto, non costituisce una novità assoluta per l'ordinamento nazionale e per gli stessi sistemi regionali di servizi e politiche attive del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la normativa nazionale, rilevano le previsioni della legge di stabilità 2014, fonte di misure di incentivazione della sperimentazione del contratto di ricollocazione (art.1, comma 215, l.147/2013), nonché il d.lgs. 22/2015, gemello del decreto 150/2015 in quanto anch'esso figlio della legge delega 183/2014, fonte di una successiva regolamentazione del contratto di ricollocazione, peraltro presto sostituita da quella recata dai predetti articoli del decreto 150.

Quanto alle esperienze regionali alla filosofia del contratto di ricollocazione sono riconducibili, ad esempio, il modello delle doti, prima, e quello della "Dote Unica Lavoro", poi, previsti dalla Regione Lombardia nonché le iniziative assunte dalla Regione Lazio proprio in termini di sperimentazione del contratto di ricollocazione.

Non si può, infine, ignorare – a livello nazionale – quanto realizzato nell'ambito del programma Garanzia Giovani, con riferimento all'accompagnamento dei giovani al lavoro da parte dei centri per l'impiego o delle agenzie per il lavoro con misure differenziate a seguito della loro "profilazione", volta ad individuare fasce di occupabilità e con la previsione di corrispettivi per gli intermediari commisurati alla diversità delle situazioni individuali e ai risultati conseguiti nel sostenere la ricerca di un'occupazione.

2. Guardando più da vicino la normativa che il decreto 150 dedica all'*assegno di ricollocazione*, il primo aspetto che si coglie – trattato dall'art. 23 – attiene ai soggetti abilitati a richiedere la mobilitazione della somma che lo stesso art. 23 indica come "*assegno individuale di ricollocazione*" e che sono individuati nei "*... disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ...*".

L'area soggettiva di possibile attivazione dell'*assegno*, dunque, non coincide con l'insieme dei soggetti che, a stregua del decreto 150, si considerano disoccupati, quand'anche essi dessero coerente seguito agli oneri di comportamento gravanti, appunto, sui disoccupati.

Il diverso trattamento degli uni, ossia dei disoccupati percettori della NASpI, e degli altri, ossia dei disoccupati che non fruiscono della NASpI, merita, pertanto, particolare attenzione.

Per approfondire questo aspetto, è necessario andare all'origine, interrogandosi su quali siano gli

elementi che il decreto 150 richiede ai fini del riconoscimento dello “*stato di disoccupazione*” (art.19). Il primo è essere “*privi di impiego*”. Il secondo si perfeziona se i soggetti “*privi di impiego*” dichiarano “... *in forma telematica, al portale nazionale per le politiche attive del lavoro [istituito e gestito dall'ANPAL, n.d.r.] ...la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva ...*”.

Questi due elementi devono sussistere in ogni caso, sia che si tratti di disoccupati in grado di fruire della NASpl sia che si tratti di disoccupati che alla NASpl non hanno diritto.

Premesso che in un altro passaggio il decreto 150 fa espresso riferimento ai “*disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione*”, chiedendo che il decreto del Ministro del lavoro recante gli “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” si preoccupi anche della loro convocazione presso i competenti uffici (art.2), è importante prendere atto di quanto prevede l'art. 18.

Questo, da una parte, elenca in maniera completa le attività, “*da svolgere in forma integrata*”, ai fini dell'inserimento e del reinserimento nel mercato del lavoro e, dall'altro, individua genericamente nei “disoccupati” i destinatari di tali attività. A questo livello, pertanto, nessuna esclusione è prevista.

L'art. 18, inoltre, considera i centri per l'impiego pubblici, ormai strutture regionali e non più provinciali, come i soggetti istituzionali deputati a svolgere le attività finalizzate all'inserimento o al reinserimento. Nondimeno, lo stesso art. 18 afferma che le Regioni esercitano le attività in questione “... *direttamente [in pratica attraverso i centri per l'impiego, n.d.r.] ovvero ... mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base di costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso facoltà di scelta dell'utente*”.

Avendo presente che anche l'*assegno di ricollocazione* può essere speso, a scelta, presso il centro per l'impiego o presso un'agenzia per il lavoro accreditata, anche da questo punto di vista si ha modo di rilevare, alla base, un'omogeneità di regole, che prescinde dalla circostanza che il disoccupato sia destinatario o meno del trattamento previdenziale di disoccupazione. Invero, sia l'art. 18 che l'articolo 23 valorizzano il ruolo dei soggetti accreditati e, si badi, le norme di ambedue vengono presentate dal decreto come “... *livelli essenziali delle prestazioni*” (art.23).

3. La diversità di trattamento è, pertanto, quella a cui si è fatto riferimento, con l'*assegno di ricollocazione* non esteso a tutti i disoccupati.

La NASpl, si sa, spetta ai disoccupati che possono far valere: i) almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; ii) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il predetto periodo.

Requisiti, questi, decisamente più inclusivi di quelli precedenti, ma comunque in grado di produrre esclusioni.

Chi non ha una storia lavorativa alle proprie spalle rimane, infatti, escluso sia dall'una che dall'altro. Chi, invece, la ha potrebbe restare escluso solo perché il precedente rapporto di lavoro è cessato per cause che fanno escludere la NASpl (ad esempio le dimissioni) oppure proviene da un settore in cui l'assicurazione per la disoccupazione involontaria non opera.

Non è detto, peraltro, che la maturazione dei requisiti richiesti ai fini della NASpl sia sicuramente sufficiente a consentire l'utilizzabilità dell'*assegno*.

Come si sa, la durata della NASpl non supera la metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi quattro anni, escludendo le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione.

Così, ad esempio, un lavoratore, che ha lavorato a termine per quattro mesi, ha diritto alla NASpl per due mesi, ma questo è sufficiente a soddisfare quanto richiesto dall'art. 23?

L'art. 23, considerato più ampiamente, riserva, infatti, l'assegno "ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) ..., la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi ...".

Si propende per la tesi che l'essere stato percettore della NASpl sia sufficiente, ma non può escludersi che venga considerata necessaria l'attualità della fruizione della stessa al momento in cui si fa richiesta dell'assegno dopo quattro mesi di disoccupazione.

4. Preso atto di tutto quanto sopra, non è facile prevedere in cosa si tradurrà, concretamente, la differenza di trattamento fra i "disoccupati" a seconda che possano avvalersi o meno dell'assegno di ricollocazione.

Per capirlo con soddisfacente precisione, bisognerà attendere le normative, di vario genere, previste per dare concreti sviluppi ed attuazione al decreto 150. Inoltre, bisognerà verificare come sul campo verranno impiegati gli spazi di discrezionalità che l'insieme delle normative, emanate ed emanande, lascia agli operatori.

E' stata proposta l'interpretazione secondo cui il decreto 150 si limiterebbe ad indicare la platea dei disoccupati necessariamente destinatari dell'assegno (analisi su dati Inps hanno portato ad individuare un flusso pari a circa 900 mila persone ogni anno), senza precludere che, a legislazione invariata, si possa estendere l'assegno anche ad altre categorie di disoccupati.

Fatto sta che il decreto, da una parte, dà a vedere che grazie all'assegno si accede alle forme più forti di sostegno ( "un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro") e, dall'altra, solo del finanziamento dell'assegno si preoccupa direttamente (art. 24).

Il decreto è ampiamente ispirato dall'esigenza di rinsaldare il rapporto fra politiche attive e politiche passive e ciò fa sentire il suo peso anche sulla questione che si sta considerando (un canale particolare di influenza è questo: l'investimento dell'assegno facilita la rioccupazione; la rioccupazione, proprio perché il destinatario dell'assegno è fruitore della NASpl, fa risparmiare risorse altrimenti destinate alle politiche passive).

Anche per questo, non è fuori luogo osservare che il diritto alla fruizione della NASpl non segna affatto l'area dei soggetti bisognosi di efficaci tutele nel mercato del lavoro e tanto meno segna in maniera decisiva l'area dei soggetti meritevoli di tali tutele.